



MEDIAZIONE OAB

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA PER LE CONTROVERSIE FAMILIARI

(Testo approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 22 marzo 2022)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera di Conciliazione accreditata presso il Ministero della Giustizia come Organismo di conciliazione forense è stata istituita dall'Ordine degli Avvocati di Brescia nell'intento di promuovere la cultura della risoluzione alternativa delle controversie e fornire un qualificato servizio di rilevanza sociale.

Le competenze professionali specifiche dell'Avvocatura consentono di soddisfare anche la crescente esigenza di gestione dei conflitti che coinvolgono le famiglie: in tale genere di controversie il procedimento giudiziario può auspicabilmente essere affiancato ad un percorso di mediazione familiare mediante un servizio a favore del cittadino e che costituisce anche ulteriore strumento per i professionisti per contenere la crescente conflittualità ed incentivare la diffusione della cultura della mediazione

La Camera di Conciliazione pertanto ha predisposto il presente regolamento per la gestione del percorso di mediazione in ambito familiare.

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come percorso per il raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia, unione civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell'anziano) a cui la parti accedono sia su invito del Giudice sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari.

La mediazione familiare svolta dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è l'attività svolta da un terzo imparziale — il mediatore — finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di un conflitto, sia, se vi è accordo di dette parti, nel recepimento dell'accordo raggiunto in un testo condiviso.

Il percorso di mediazione è improntato ai principi di informalità, celerità ed oralità e riservatezza. Il ricorso alla mediazione familiare non preclude il ricorso alla giurisdizione ordinaria o alla negoziazione assistita: le parti tuttavia vengono invitate a non iniziare o comunque coltivare azioni giudiziarie durante il percorso di mediazione.

ARTICOLO 2- INFORMAZIONE

L'Organismo di mediazione sin dal primo contatto con le parti che ad esso si rivolgono è tenuto a fornire alle stesse una informazione completa con riguardo allo strumento alternativo di soluzione dei conflitti familiari

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La segreteria dell'Organismo di mediazione si trova presso la sede dell'Organismo, in Via San Martino della Battaglia n. 18, presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia. La segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, provvede alla formazione e alla custodia dei fascicoli e a tutte le altre funzioni che le sono attribuite dal presente Regolamento.

L'Organismo di mediazione non fornisce consulenza legale.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa ai procedimenti svolti nell'ambito dell'Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto delle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La segreteria:

- a) tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento rubricato e numerato nel registro dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato o indicato dalle parti o l'esperto, la durata del procedimento e il relativo esito;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- c) designa il mediatore o recepisce la scelta fatta congiuntamente dalle parti del mediatore scelto tra quelli iscritti all'elenco dell'Organismo;
- d) fissa il primo incontro informativo con le parti ed eventualmente i loro difensori, annota la domanda nell'apposito registro.

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione familiare si attiva attraverso il deposito di una domanda anche congiunta presso la segreteria dell'Organismo di mediazione.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, mediante sistemi di videoconferenza utilizzabili da persone autorizzate e che, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, consentano il riconoscimento e l'individuazione dei partecipanti nonché la tutela della riservatezza di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, e precisamente:

- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo di mediazione (solo in caso di domanda congiunta).

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte la segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché il nominativo del mediatore designato;



MEDIAZIONE OAB

- all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare la propria adesione e un'informativa sulla mediazione.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di mediazione

ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

Le parti partecipano al procedimento con l'assistenza di un avvocato. La presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa con il mediatore nel corso del percorso, ferma restando la loro obbligatoria presenza al primo incontro e a quello conclusivo.

ARTICOLO 6 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento dell'Organismo di mediazione, è designato - in difetto di congiunta indicazione delle parti - dall'Organismo di mediazione - tra i nominativi inseriti in un apposito elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati.

1. Il mediatore non decide il conflitto ma aiuta le parti a trovare un accordo amichevole.
2. Egli gestisce il percorso di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, guidando il dialogo tra le parti, nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
3. Il mediatore familiare è un professionista imparziale, con una formazione specifica, che si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in assoluta autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto a bisogni e interessi da loro stesso definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato.
4. I Mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del codice etico approvato dall'Organismo.
5. Il mediatore deve comunicare alla segreteria non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento: senza tali adempimenti non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo

ARTICOLO 7 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE .

1. Nell'ipotesi in cui il mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura, dandone comunicazione alla segreteria dell'Organismo di mediazione per essere sostituito secondo i criteri allegati al presente regolamento.

2. Ciascuna delle parti potrà richiedere all'Organismo, per giustificati motivi e per incompatibilità, la sostituzione del mediatore incaricato del procedimento. Sulla richiesta e sull'istanza di sostituzione provvede l'Ufficio di Presidenza dell'Organismo.

3. Nel caso venga disposta la sostituzione, il responsabile dell'organismo provvede ad individuare un nuovo mediatore secondo i criteri allegati al presente regolamento, dandone comunicazione alle parti.

ARTICOLO 8 - IMPARZIALITA' E DOVERI DEL MEDIATORE

1. In ossequio ai principi deontologici e nel rispetto del dovere di imparzialità previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 28/2010, il mediatore non può assumere l'incarico in difetto di adeguata competenza e:

a) qualora abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, da 2 a 6 del codice di procedura civile nonché l'aver in precedenza assistito una delle parti in controversie di natura familiare ai sensi dell'art. 68 c.4 del Codice Deontologico Forense.

2. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore (o che ha assunto nel procedimento il ruolo di mediatore ausiliario o che vi abbia assistito in forma di tirocinio) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; il divieto si estende ai professionisti soci o associati ovvero che esercitino negli stessi locali; dovrà, inoltre, sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di una delle parti in successive controversie familiari che insorgano tra i medesimi.

3. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

4. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.

5. Il mediatore deve comunicare alla segreteria dell'Organismo, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

6. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;

b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;

c) ha rilevanza deontologica.



MEDIAZIONE OAB

ARTICOLO 9 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'Organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti, gli avvocati e il mediatore che fornisce l'informativa sul procedimento di mediazione che si svolge presso la sede dell'Organismo. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs 28/10. La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri, secondo i compensi previsti dall'Organismo di mediazione, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

ARTICOLO 10 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del percorso, qualora si emersa un'ipotesi di accordo, il mediatore fissa un incontro per la redazione dell'accordo di mediazione di cui viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione. L'originale dell'accordo redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'Organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il percorso di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni appresi durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e/o di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 12 - INDENNITÀ

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 40,00 oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante,

al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese per ciascun incontro di mediazione - comprensive dell'onorario del mediatore - sono pari a 80,00 oltre IVA di legge e sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna ed in via solidale per l'intero.

Ferme le spese di avvio del procedimento in quanto dovute e le spese vive documentate dall'Organismo che restano a carico delle parti, il compenso per l'esperto di cui all'art. 5 c.8 D.Lgs 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del CTU in vigore presso il Tribunale di Brescia e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

ARTICOLO 13 - REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI

Possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori familiari gli avvocati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione familiare professionale accreditato di almeno 240 ore.

ARTICOLO 14 - CODICE ETICO

I mediatori familiari iscritti nell'elenco presteranno il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella risoluzione n. 616 del 21.1.1998 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare contenente la raccomandazione R(98) 1, nonché nel rispetto del codice deontologico forense e del codice etico dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione forense di Brescia.

ART. 15 – SPORTELLO INFORMATIVO

Al fine di diffondere una maggior conoscenza dell'istituto della mediazione familiare e delle modalità di attuazione della stessa, viene istituito presso la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, uno sportello attraverso il quale svolgere una attività informativa specifica tesa ad agevolare le parti nella scelta di tale strumento, anche in via preventiva rispetto all'avvio dell'iter processuale.

Lo spazio informativo sarà aperto con accesso libero indicativamente un giorno a settimana, nei giorni e nelle ore che verranno successivamente definiti e verrà gestito da uno tra i mediatori familiari dell'organismo che, a turnazione, saranno tenuti a presenziare nello spazio informativo istituito, con l'obiettivo di far conoscere a tutti gli interessati finalità e modalità di svolgimento del percorso di mediazione familiare nel rispetto della riservatezza e dell'autonomia del contesto giudiziario.